

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIOCE, PARRINO, CONTI PERSINI e RIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1980

Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

ONOREVOLI SENATORI. — Non è chi non veda la necessità assoluta ed improrogabile di modificare urgentemente il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si considera piccolo imprenditore colui che abbia investito nell'azienda un capitale non superiore a lire 900.000.

Tale limite veniva disposto dalla legge 20 ottobre 1952, n. 1375, in aggiornamento al decreto originario che lo aveva fissato a lire 30.000.

Avuto presente che dal 1952 ad oggi sono trascorsi ventotto anni e che il limite di lire 900.000 è rimasto invariato, di tutta evidenza si appalesa l'esigenza di aggiornarlo

ulteriormente, considerando in modo particolare la svalutazione e la conseguente perdita di valore di acquisto che la nostra moneta ha subito.

Ove si pensi che dal 1942 al 1952 (cioè in soli dieci anni) il limite originario di lire 30.000 venne aumentato di ben trenta volte, tale proporzione dovrebbe essere oggi notevolmente aumentata in considerazione della galoppante inflazione che ha particolarmente caratterizzato questi ultimi anni di vita del nostro Paese.

È anacronistico concepire oggi che debba essere considerato « imprenditore » colui che abbia investito nella propria attività un capitale superiore a lire 900.000, e ciò in considerazione del fatto che tale somma appare talmente irrisoria ai fini di una qualifica-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione imprenditoriale da non poter assolutamente essere presa in seria considerazione. Il più modesto artigiano, possessore soltanto di pochi attrezzi di lavoro, supera sicuramente tale limite.

Facendo le debite proporzioni tra l'aumento disposto nel 1952 e quello che il presente disegno di legge si prefigge di realizzare, la somma da fissare come limite per

la qualificazione di imprenditore sarebbe elevatissima.

Riteniamo che risponda a criteri di equità e di giustizia elevare il limite di lire 900.000 a quello di lire 20 milioni.

Di tal che l'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, potrebbe risultare modificato nei termini proposti dal seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata*). — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali siano stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 20 milioni.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali ».